

N. 11641 di rep.

N. 6209 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno)

il giorno 5 (cinque)

del mese di maggio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Marco Podini** - della società per azioni quotata denominata:

"Piteco S.p.A."

avente sede in Via Imbonati, 18, 20159, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 04109050965, iscritta al R.E.A. al n. MI-1726096, capitale sociale Euro 30.795.895,25, interamente versato, partita IVA n. 04109050965 (di seguito, anche "Piteco" o la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea della Società tenutasi alla mia costante presenza e riunitasi in video-conferenza in data

29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto. Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito in collegamento da Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Alle ore 15,00, Marco Podini, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione alla data dello svolgimento dell'Assemblea, presiede l'Assemblea per la parte straordinaria dell'ordine del giorno (come la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria dello stesso, oggetto di separato verbale), a norma dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte Straordinaria

1. *Attribuzione al consiglio di amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile, (ii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e (iii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile. Conse-*

guente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica degli artt. 7-bis, 14, 15 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, incarica me notaio della redazione del verbale assembleare e ricorda che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 17 marzo 2021 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la Società:

-- si è avvalsa della facoltà, prevista nell'avviso di convocazione, che la partecipazione all'Assemblea avvenisse **esclusivamente tramite Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("**Rappresentante Designato**");

-- ha altresì previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, potessero avvalersi di mezzi di telecomunicazione (tali da garantirne l'identificazione) e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi;

- la Società ha quindi nominato lo Studio Legale Trevisan & Associati quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente prosegue quindi dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti, in collegamento video e telefonico, i Consiglieri: Paolo Virenti, Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillermaz, Francesco Mancini, Maria Luisa Podini, Mauro Rossi e Annamaria Di Ruscio;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento video e telefonico: Luigi Salandin (Presidente) e Fabio Luigi Mascherpa: assente giustificato il Sindaco Marcello Del Prete;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'As-

semblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per l'odierna Assemblea;

- è altresì presente, in collegamento video, il Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Camilla Clerici per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati;

- gli intervenuti sono stati invitati ad impostare i dispositivi in modalità muta, con la raccomandazione a chi volesse intervenire, di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

- è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- non risulta essere stata promossa, in relazione all'Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale è pari ad Euro 30.795.895,25, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 20.184.245 azioni ordinarie prive del valore nominale e corrispondenti a n. 20.184.245 diritti di voto. Piteco S.p.A. detiene n. 764.492 azioni proprie, pari al 3,788% del capitale sociale;

- la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società; in particolare, è stata messa a disposizione del pubblico in data 24 marzo 2021 la relazione illustrativa degli amministratori relativa al primo e al secondo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 72 del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), allegate al presente verbale, in unico fascicolo, sotto "A";

- secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

- Dedagroup S.p.A., per numero 10.053.500 azioni, pari a circa il 49,81% del capitale sociale, a cui si aggiungono numero 65.000 azioni della controllante Lillo S.p.A., pari a circa lo 0,32% del capitale sociale;

- Marco Podini, per numero 1.366.362 azioni, pari a circa il 6,769% del capitale sociale;
 - Maria Luisa Podini, per numero 1.371.496 azioni, pari a circa il 6,795% del capitale sociale;
 - secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 tra i soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani, Dedagroup S.p.A. e Lillo S.p.A., sottoscritto in data 1 agosto 2019, contenente, tra le altre, regole concernenti la nomina dell'organo amministrativo, nonché alcuni specifici obblighi di non concorrenza in capo ai soci amministratori. Il patto parasociale prevede altresì un'opzione di vendita delle azioni della Società detenute dai soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani nei confronti di Lillo S.p.A. (ovvero i soggetti da questa designati);
 - ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
 - non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
 - dal verbale assembleare e dai documenti ad esso allegati risulteranno:
 - l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in Assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;
 - i voti favorevoli, contrari o astenuti espressi;
 - dal momento che, come sopra precisato, la documentazione inerente ai punti di parte straordinaria all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella relativa relazione illustrativa degli amministratori;
 - prima dell'Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
 - le votazioni dell'Assemblea saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto;
 - il Rappresentante Designato ha dichiarato che:
 - nel termine di legge sono pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e/o ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998 per complessive n. 14.539.672 azioni da parte degli aventi diritto.
- Tanto richiamato, il Presidente:
- dà atto che, alle ore 15,05 sono presenti, mediante delega

al Rappresentante Designato, n. 8 aventi diritto, rappresentanti n. 14.539.672 azioni ordinarie aventi diritto di voto in Assemblea, pari al 72,03% circa delle azioni costituenti l'intero capitale sociale (come da elenco dettagliato allegato al presente verbale); e

- dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti sopra riprodotti.

Passando alla trattazione del primo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura delle proposte di delibera contenute nella relativa relazione illustrativa degli amministratori *infra* trascritte.

Al termine il Presidente:

- chiede al Collegio sindacale di procedere con l'attestazione che l'attuale capitale sociale è interamente versato; il Presidente del Collegio ne dà conferma;

- prima di passare alla votazione,

▪ invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

▪ invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

▪ ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 15,10, essendo invariate le presenze in Assemblea, le proposte di deliberazione relative al primo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritte:

(i) con riferimento alla Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata e discussa la relazione del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'artt. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile,

nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;

2. conseguentemente di modificare l'articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma del seguente tenore:

"5. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 (ventinove) aprile 2026 (duemilaventisei), per un importo massimo complessivo di Euro 25 (venticinque) milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Piteco, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.";

3. conseguentemente, di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.";

(ii) con riferimento alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata e discussa la relazione del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'artt. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del di-

ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;

2. conseguentemente di modificare l'articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma del seguente tenore:

"6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 (ventinove) aprile 2026 (duemilaventisei), con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente a (i) il 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; ovvero (ii) la maggiore percentuale del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega che venisse consentita dalla normativa pro tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20% (venti per cento), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili."/;

3. conseguentemente, di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."/;

(iii) con riferimento alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A.,

esaminata e discussa la relazione del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'artt. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;

2. conseguentemente di modificare l'articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma del seguente tenore:

"7. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) ha altresì deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2026, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo nominale non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente l'esercizio della delega, tramite conferimenti in natura, e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente a il 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Piteco, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile. Per tali deliberazioni il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale."/;

3. conseguentemente, di conferire al Consiglio di Amministra-

zione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.536.936 azioni favorevoli (99,98% del capitale sociale rappresentato).

N. 2.736 azioni contrarie (0,02% del capitale sociale rappresentato).

Non vi sono astenuti.

Non vi sono non votanti.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno** concernente le proposte di modifica dello Statuto sociale contenute nella relativa relazione illustrativa degli amministratori come sopra allegata e, più precisamente ai seguenti articoli:

-- **art. 7-bis:** tale modifica è finalizzata a disciplinare puntualmente la possibilità della Società (anche su richiesta dei soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione ai fini della presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo) di richiedere agli intermediari l'identificazione degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto della Società ed, in generale, a garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di identificazione degli azionisti;

-- **artt. 14 e 21:** in data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate. Prima della Legge di Bilancio 2020, era previsto che le società quotate, nella composizione degli organi sociali, dovessero rispettare un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un quinto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo per il primo mandato, e un terzo per i successivi due mandati. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato, pari ad "almeno due

quinti" ed ha inoltre stabilito che tale criterio di riparto si applichi per "sei mandati consecutivi" a decorrere "dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", avvenuta il 1° gennaio 2020. Si ricorda, inoltre, che l'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti prevede che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Tutto ciò considerato, si rende necessario apportare allo Statuto Sociale, e segnatamente agli articoli 14 e 21, talune modifiche atte ad adeguare lo stesso alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere;

-- **art. 21:** la modifica proposta ha la finalità di adeguare lo statuto al disposto dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti. La modifica è relativa alla possibilità di presentare liste di candidati alla carica di membro del collegio sindacale anche oltre il termine di 25 giorni indicato nello Statuto nel caso in cui scaduto tale termine, fosse stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti;

-- **art. 15:** ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto inter alia dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano-Commissione Società, "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20)".

Al termine il Presidente, prima di passare alla votazione,

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998,

chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 15,20, essendo invariate le presenze in Assemblea, le proposte di deliberazione relative al secondo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritte:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche statutarie,

delibera

1. di modificare gli artt. 7-bis sette-bis), 14 (quattordici), 15 (quindici) e 21 (ventuno) dello Statuto Sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa, adottando il nuovo testo di Statuto sociale allegato al presente verbale;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato).

Non sono stati espressi voti contrari.

Non vi sono astenuti.

Non vi sono non votanti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Alle ore 15,25, essendosi conclusa la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari.

Si allegano al presente verbale:

- la relazione illustrativa degli amministratori relativa al

primo e al secondo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, in unico fascicolo, sotto "A";

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute con il dettaglio della votazione, in unico fascicolo, sotto "B"; e

- lo statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,10

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per ventitrè pagine e della ventiquattresima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PITECO S.P.A. DEL GIORNO 29 APRILE 2021**
(Relazione approvata il 24 marzo 2021)

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998
e dell'articolo 72 Allegato 3A del Reg. Consob Emittenti 11971/1999,
come successivamente modificati ed integrati



maggior percentuale del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del [primo] esercizio della delega che venisse consentita dalla normativa *pro tempore* vigente entro comunque il limite massimo del 20% (la "Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile"); e/o

- (iii) l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. In particolare, tale Delega comporta la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Piteco prive di valore nominale nei limiti del [10%] del capitale preesistente l'esercizio della delega, tramite conferimenti in natura (la "Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile" e, congiuntamente alla Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile e alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, le "Deleghe" e ciascuna anche una "Delega");

il tutto da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile), anche attraverso una combinazione delle Deleghe che precedono e con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

Le azioni potranno essere offerte in tutto o in parte ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile.

* * *

2. Motivazioni sottostanti e criteri applicativi delle Deleghe

Ormai da alcuni anni Piteco ha avviato un importante processo di sviluppo del proprio *business* volto al mantenimento e rafforzamento della propria posizione competitiva sui mercati in cui opera e alla creazione di valore.


- (i) **Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile e Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile**

Per supportare il suddetto processo si reputa importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e con la massima flessibilità possibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

La Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile e la Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile consentirebbero di conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.


In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile e della Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche dell'emissione e le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, entro i limiti previsti dalla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati nel seguito), sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio delle suddette Deleghe potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita e di rafforzamento ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti,



Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio delle Deleghe, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio delle stesse e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.



4. Durata delle Deleghe e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata di ciascuna Delega sia pari al termine massimo di legge, vale a dire cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Pertanto, ove approvate dall'Assemblea, le Deleghe dovranno, in ogni caso, essere esercitate entro il termine del 29 aprile 2026, trascorso il quale le stesse verranno automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio di ciascuna Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Ammontare delle Deleghe

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo di ciascuna delle Deleghe sia pari:

- (i) con riferimento alla Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile, al [10%] del capitale sociale di Piteco preesistente alla data di esercizio della Delega;
- (ii) con riferimento alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, al 10% del capitale sociale di Piteco preesistente alla data di esercizio della Delega stessa ovvero alla maggiore percentuale del capitale sociale di Piteco preesistente alla data di esercizio della Delega stessa che venisse consentita dalla normativa *pro-tempore* vigente entro comunque il limite massimo del 20%, oltre all'eventuale sovrapprezzo che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire in conformità ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati;
- (iii) con riferimento alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, al [10%] del capitale sociale di Piteco preesistente alla data di esercizio della Delega, oltre all'eventuale sovrapprezzo che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire in conformità ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati.

6. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale

Qualora la proposta venga approvata dall'Assemblea Straordinaria, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Di seguito si riporta il raffronto comparativo del testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale con il testo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria:

STATUTO SOCIALE	
ARTICOLO 5	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
1. Il capitale sociale è di Euro 30.795.895,25 suddiviso in numero 20.184.245 azioni prive del valore nominale.	Invariato
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di	Invariato

	<p>Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Piteco, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.</p>
	<p>6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2026, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente a (i) il 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del [primo] esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; ovvero (ii) la maggiore percentuale del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del [primo] esercizio della delega che venisse consentita dalla normativa pro tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:</p> <p>(a) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;</p> <p>(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché</p> <p>(c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p> <p>Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua <i>tranche</i>), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4,</p>



	<p>primo periodo, e comma 6, del Codice Civile. Per tali deliberazioni il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

In sede di esecuzione delle Deleghe, il CDA darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché degli effetti sul valore unitario delle azioni e della diluizione derivante dall'operazione.

8. Insussistenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * * * *

Proposta di deliberazione

In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

(i) Con riferimento alla Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata e discussa la relazione del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1. *di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;*
2. *conseguentemente di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma del seguente tenore:*

“5. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2026, per un importo massimo complessivo di Euro [25] milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, non superiore

Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;
- (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché
- (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili."

3. conseguentemente, di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato protempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

(iii) Con riferimento alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata e discussa la relazione del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;
2. conseguentemente di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma del seguente tenore:

"7. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2021 ha altresì deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2026, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo nominale non superiore al [10]% del capitale preesistente l'esercizio della delega, tramite conferimenti in natura, e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente a il 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del [primo] esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;
- (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché

Piteco
FINANCIAL SOFTWARE & CONSULTING

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PITECO S.P.A. DEL GIORNO 29 APRILE 2021**

(Relazione approvata il 24 marzo 2021)

**redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998
e dell'articolo 72 Allegato 3A del Reg. Consob Emittenti 11971/1999,
come successivamente modificati ed integrati**



18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come tenuto inter alia dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “Interventi in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]”.



2. Modifica degli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto Sociale

Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni. Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo degli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto sociale.

STATUTO SOCIALE	
ARTICOLO 7-BIS	
<p>1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> <p>3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	<p>1. La Società può chiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla società medesima, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> <p>3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>3. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>
ARTICOLO 14	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
[...]	[...]

dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove questi siano stati presentati). In caso di mancato adempimento la lista si considera come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun

dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro, ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere ~~candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove questi siano stati presentati)~~ **un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia**



	<p>Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3. Insussistenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica degli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto sociale non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Proposta di deliberazione

In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:


“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche statutarie,

delibera

- 1. di modificare gli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto Sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa, adottando il nuovo testo di Statuto sociale allegato al presente verbale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società ”*

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente
Marco Podini**




Dettaglio schede di voto

Assemblea: PIRECO S.P.A. 28/04/2021
 Delegato: NA
 IT0004897884
 ISIN: 20.184.245
 Capitale sociale: 14.539.872
 Capitale rappresentato: 72.034,9%
 Percentuale rappresentata: 14.539.872

Intermedi	N° voti	Progr.	Denominazione	0.1 RIL SEP	0.2 UTILE E DISTR. DIV.	0.31 BEL REM - I SEZ.	0.32 BEL REM - II SEZ.	0.41 CIA MINERO	0.42 CIA DIRATA	0.43 CIA DEGRROUP S.P.A.	0.44 CIA NON PRES. COMP.	0.45 CIA DEDGRROUP S.P.A.	0.51 CS NON L.1 DEDGRROUP S.P.A.	0.52 CS NON PRES. COMP.	0.53 CS COMP. SIND. EFF.	0.6 AIT AGO AZ PROP.	E. LATRA DELEGA RI CON CAR MIG. CDR SOC. NON ART. 5 STAT. SOC.)	E.2 MOD ARTI. 2385 14-15 E 21 STAT. SOC.	Scheda n°
SOPSEAL - RD - 038 NOVISES	385.933	10101481	ERIANA AG	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	10.853.800	27100920	FERDARVO I.P. SPA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	856.371	27100920	6 - FODINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	51.669	27100926	FODINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	458.805	27100961	FODINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	480.724	27100937	FODINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	333.372	27100937	FODINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CORBUSIO - RD - 056 NOVISES	388.004	27100900	FODINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CITY	386.465	21016740	LONG PATH SMALLER COMPANIES MASTER FUND LTD	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CITY	800.639	21016741	ERISSMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
CITY	131.335	21016742	ERISSMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) LTD	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 01	
INTESA	2796	24110311	SPARES V.P.L.C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 02	



Handwritten signature of the notary public.



STATUTO

Capitolo I: Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Art. 1. Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale "Piteco S.p.A.".

Art. 2. Sede principale, sedi secondarie e unità locali

1. La Società ha la sua sede in Milano (MI).

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.

Art. 3. Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e l'installazione di software, l'ingegneria di sistemi, la produzione e l'installazione di sistemi di informatica, la produzione e la fornitura di servizi informatici, l'assistenza tecnica nella installazione e nell'utilizzo di prodotti e servizi informatici.

Per il perseguimento di tali scopi la Società acquisterà, sfrutterà e cederà brevetti e diritti d'autore, assumerà mandati quale agente o concessionaria, assumerà e cederà licenze d'uso, acquisterà e venderà hardware, apparecchiature elettroniche e quant'altro serve al completamento dei servizi di informatica, alla loro installazione ed all'allestimento del posto.

2. La Società potrà altresì prestare servizi di elaborazione dei dati e servizi informatici, di ricerca, selezione e formazione del personale (con espressa esclusione di ogni attività di fornitura di lavoro temporaneo, quale disciplinato dalla legge 24 giugno 1977 n. 1969), sia per le società del gruppo a cui appartiene, sia per conto terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre:

a. Acquistare, tenere in proprietà o in possesso, vendere, permutare, dare, prendere in locazione e sublocare beni immobili, ipotecarli e gravarli di oneri, costruire, mantenere, ampliare e modificare edifici sugli stessi nella misura che risulterà necessaria e conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale indicato al primo paragrafo di questo articolo.

b. Acquistare merci, articoli e beni mobili utili o necessari per l'attività della società, compresi i veicoli a motore, tenerli in proprietà ovvero in possesso, costituirli in pegno o in ipoteca, venderli o altrimenti alienarli e farne commercio, riscuotendone il prezzo corrispondente o altro corrispettivo.

c. Svolgere ogni altra operazione commerciale e finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività principale, concedere fidejussioni e garanzie nell'interesse proprio o di terzi, effettuare investimenti in obbligazioni, azioni e fondi comuni di investimento o in altro modo, trattare in tali titoli e comunque disporre degli stessi in conformità alla vigente disciplina normativa di legge e regolamentare e sempre in via non prevalente rispetto all'attività principale, nonché assumere e cedere partecipazioni al capitale, o altre interessenze, in altre società, consorzi o associazioni temporanee di impresa, sempre in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare ed in via non prevalente rispetto all'attività principale, ogni qualvolta tutte le descritte operazioni siano attinenti all'oggetto sociale o siano comunque vantaggiose od opportune al fine di conseguire l'oggetto sociale. Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Art. 4. Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Capitolo II: Capitale sociale, Azioni, Identificazione degli Azionisti

Art. 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 30.795.895,25 suddiviso in numero 20.184.245 azioni prive del valore nominale.
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
3. L'Assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
4. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.
5. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 (ventinove) aprile 2026 (duemilaventisei), per un importo massimo complessivo di Euro 25 milioni (venticinquemilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Piteco, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.
6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 (ventinove) aprile 2026 (duemilaventisei), con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente a (i) il 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo;

ovvero (ii) la maggiore percentuale del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega che venisse consentita dalla normativa pro tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20% (venti per cento), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

7. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) ha altresì deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 (ventinove) aprile 2026 (duemilaventisei), con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo nominale non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente l'esercizio della delega, tramite conferimenti in natura, e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Piteco preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Piteco, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4 primo periodo, e comma 6, del Codice Civile. Per tali deliberazioni il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 6. Azioni

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di

cui agli articoli 83-bis e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

2. Salvo diverse disposizioni dello statuto riservate a categorie speciali di azioni, le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti di partecipazione agli utili, uguali diritti di partecipazione al patrimonio netto risultante dalla liquidazione, e, infine, uguali diritti di voto.

3. Nel caso di emissione di categorie speciali di azioni la delibera di aumento di capitale dovrà definirne il contenuto.

4. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea prese in conformità alla legge e allo statuto.

Art. 7. Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Art. 7-bis. Identificazione degli azionisti

1. La Società può chiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla società medesima, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.

3. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Capitolo III: Assemblee

Art. 8. Rappresentatività

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano i soci anche assenti e dissenzienti.

Art. 9. Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata nel termine di legge mediante avviso da pubblicarsi sul sito della società e a scelta, ovvero ove necessario e anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o il "Corriere della Sera" o "Italia Oggi"

oppure "MF-Milano Finanza". Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica) e l'elenco delle materie da trattare nonché le altre menzioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10. Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

2. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

Art. 11. Svolgimento: Presidente, segretario, scrutatori e legittimazione a partecipare

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente, se nominato, ed in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dall'assemblea.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea, nei casi di legge ovvero quanto il presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un notaio.

3. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine di giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 12. Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza. La delibera dell'assemblea straordinaria che stabilisce di emettere particolari categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritti di voto definisce le regole di funzionamento e le competenze delle

assemblee speciali.

Capitolo IV: Organo amministrativo

Art. 13. Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri secondo la determinazione fatta dall'assemblea che ne fissa anche la durata.
2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
3. Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
 - almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").

Art. 14. Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita o richiamata dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Le liste saranno, inoltre, soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza;

se contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi nel rispetto delle disposizioni di legge, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti, ivi inclusa la normativa in materia di arrotondamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

2. Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "**lista di minoranza**") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, anche al di fuori delle liste di cui al presente articolo 14, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea e quello nominato dall'assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto

rimanervi l'amministratori da esso sostituito.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 15. Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno due consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza e/o la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti o partecipanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. L'intervento in consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, inviare e ricevere documenti ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Art. 16. Poteri

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che siano espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea. All'organo amministrativo è pertanto conferita ogni facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale che non sia per legge o per il presente statuto, in modo tassativo, riservata all'Assemblea dei soci.

2. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo la competenza relativa alle deliberazioni concernenti:

a) la fusione nei casi di cui gli articoli 2505 (incorporazione di società interamente possedute), 2505-bis c.c. (incorporazione di società possedute al 90%);

b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 17. Organi delegati, Comitati, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Direttori e Procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al consiglio. Il consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono informati, anche dagli organi delegati (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune), sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione delle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate, con periodicità trimestrale, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

2. Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.

3. Il consiglio di amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis TUF, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, ne dispone, occorrendo, anche la revoca e ne determina il relativo compenso.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.

Art. 18. Cariche sociali

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente.

2. La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli amministratori delegati nei limiti delle attribuzioni conferite, ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega.

Art. 19. Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso che è stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V: Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 20. Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; esso è composto da tre membri effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come descritto all'art. 3 del presente statuto. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

3. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.

Art. 21. Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. È altresì depositata ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, ivi inclusa la normativa in materia di arrotondamento. In caso di mancato adempimento la lista si considera come non presentata. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare, *pro tempore* vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista: in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa *pro tempore* vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 22. Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.

Capitolo VI: Esercizi sociali, bilancio

Art. 23. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

Capitolo VII: Strumenti finanziari, obbligazioni, patrimoni destinati e finanziamenti

Art. 24. Strumenti finanziari

1. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 25. Prestiti obbligazionari

1. La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge, anche convertibili e "cum warrant" e "warrant" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. Tali strumenti finanziari, nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono essere sottoposti al regime di dematerializzazione.

2. L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili nei termini previsti dalla legge, a norma dell'articolo 2420-ter cod. civ..

Art. 26. Patrimoni destinati

1. La Società può costituire, con delibera adottata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter cod. civ., patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti cod. civ..

Art. 27. Finanziamenti dei soci

1. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Capitolo VIII: Recesso

Art. 28. Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Capitolo IX: Operazioni con parti correlate

Art. 29. Operazioni con parti correlate

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure adottate dalla Società possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto dalle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Capitolo X: Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 30. Liquidatori: Nomina, revoca e poteri

1. Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

2. Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c..

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Capitolo XI: Norme finali

Art. 31. Norme finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 6 maggio 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

